

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 ottobre 2007

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva”, riferito al mese di luglio 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO, in particolare, l’art.87, comma 2, lett.g) del suddetto provvedimento che, fra l’altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO l’art.1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2005, concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva” -, riferito al mese di luglio 2005;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo orario del lavoro a valere dal mese di luglio 2007;

ESAMINATO il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva” - stipulato il 26 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO, FEDERRETI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS, nonché il CCNL del 28 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO e UGL Commercio e Turismo;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

ACCERTATO che nell’ambito del suddetto contratto sono stati stipulati accordi territoriali concernenti la quota provinciale, il premio di presenza, il terzo elemento e il premio di produttività ;

DECRETA:

ART.1

Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi "Ristorazione collettiva" -, riferito al mese di luglio 2007 è determinato in distinte tabelle con riferimento rispettivamente alla contrattazione nazionale e a quella provinciale, limitatamente alle provincie nelle quali è intervenuta la contrattazione di secondo livello;

Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

ART. 2

Le tabelle prescindono:

- a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;*
- b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa;*
- c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2007

Il Ministro: DAMIANO